



# **COMUNE DI GUALDO CATTANEO**

**PROVINCIA DI PERUGIA**

## **Regolamento Commissioni Consiliari Permanenti**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 12.01.2017

## **Sommario**

[Art. 1 - Finalità del Regolamento](#)

[Art. 2 - Istituzione - Norme generali](#)

[Art. 3 - Competenze](#)

[Art. 4 - Composizione](#)

[Art. 5 - Presidenza - Nomina e attribuzioni](#)

[Art. 6 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente](#)

[Art. 7 - Convocazione delle Commissioni](#)

[Art. 8 - Segreteria delle Commissioni](#)

[Art. 9 - Coordinamento del calendario delle riunioni delle Commissioni](#)

[Art. 10 - Finalità e compiti delle Commissioni](#)

[Art. 11 - Assegnazione degli affari alle Commissioni](#)

[Art. 12 - Commissione in sede consultiva](#)

[Art. 13 - Sedute delle Commissioni](#)

[Art. 14 - Validità delle sedute delle Commissioni](#)

[Art. 15 - Partecipazione alle sedute](#)

[Art. 16 - Sedute non pubbliche](#)

[Art. 17 - Verbali delle sedute o relazioni](#)

[Art. 18 - Entrata in vigore](#)

## Art. 1 - Finalità del Regolamento

- Il "*Regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti*" disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio comunale, nonché per la presentazione di proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni al Consiglio Comunale.

## Art. 2 - Istituzione - Norme generali

- In applicazione dell'art. 38 del T.U.E.L. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 15 dello Statuto comunale e dell' art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta del Sindaco in qualità Presidente del Consiglio e su designazione dei Gruppi Consiliari, istituisce, nominandone i componenti entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, Commissioni permanenti.
- I Gruppi consiliari possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Sindaco. Il Consiglio Comunale provvede alle conseguenti sostituzioni.
- Il Sindaco può intervenire in tutte le commissioni senza diritto di voto.
- Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
- Le Commissioni Consiliari, inoltre, possono essere soggette ad eventuali modifiche per le seguenti motivazioni:
  - scioglimento anticipato del Consiglio Comunale ;
  - rimpasto di Giunta Comunale;
  - dimissioni del Sindaco, Assessori o Consiglieri Comunali;
- Le Commissioni Consiliari Permanenti restano in carica fino alla fine del mandato del Sindaco, intendendo per questo che le stesse possono espletare le loro funzioni fino al sessantesimo giorno antecedente la convocazione dei Comizi Elettorali.
- Le sedute delle Commissioni Consiliari si tengono, di norma, presso la sede comunale .

## Art. 3 – Competenze

Sono istituite le seguenti commissioni:

| 1^ commissione  | 2^ commissione   | 3^ commissione   | 4^ commissione  |
|---|--|--|---|
| Ambiente, gestione dei rifiuti, centro di raccolta, patrimonio, sviluppo economico, commercio, agricoltura, artigianato, zone CAI | Pubblica istruzione, trasporti, volontariato, promozione del territorio, servizi sociali, sanità | Pianificazione urbanistica, centri storici, ricostruzione post sisma, opere pubbliche. Manutenzioni, protezione civile, centri storici, alloggi popolari | Programmazione finanziaria, tributi, personale, cultura, biblioteche, rocca sonora, statuto, sport, politiche giovanili |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

#### **Art. 4 - Composizione**

- Ogni commissione è composta di tre membri compreso il presidente, di cui due consiglieri in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza consiliare.
- La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'art. 14 del Regolamento.
- Qualora un membro non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro Consigliere dello stesso Gruppo Consiliare, munito della delega.

#### **Art. 5 - Presidenza - Nomina e attribuzioni**

- La prima seduta di insediamento delle commissioni è convocata e presieduta dal Sindaco; la Commissione procede - con votazioni separate, a scrutinio palese - all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con il Sindaco in quanto Presidente del Consiglio Comunale.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

#### **Art. 6 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente**

- Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo.
- In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Sindaco provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.
- In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

#### **Art. 7 - Convocazione delle Commissioni**

- Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:
  - di propria iniziativa;
  - su richiesta del Sindaco;
  - su richiesta della Conferenza dei Capi Gruppo;
  - su richiesta di un componente della Commissione ;
  - su richiesta degli Assessori.
- Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere all'Ufficio comunale competente la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione.
- Qualora il Presidente della Commissione ritenga di non convocare la Commissione, deve darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente la convocazione ed altresì al

Sindaco.

- La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi per scritto, e trasmessa tempestivamente per email; deve contenere l'Ordine del Giorno della/e materia/e da trattare.
- Detto Ordine del Giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.
- La documentazione relativa alla pratica all'Ordine del Giorno delle Commissioni deve essere posta a disposizione dei membri presso l'Ufficio del Segretario delle Commissioni stesse nel giorno dell'adunanza.
- La Commissione che ha all'ordine del giorno punti che verranno portati in discussione al successivo Consiglio Comunale, deve riunirsi almeno due giorni prima del Consiglio Comunale stesso.

#### **Art. 8 - Segreteria delle Commissioni**

- Le funzioni di Segreteria di ciascuna Commissione sono svolte da personale dipendente a tal fine nominato dal Segretario Generale del Comune.

#### **Art. 9 - Coordinamento del calendario delle riunioni delle Commissioni**

- La Segreteria di ciascuna Commissione deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale le date delle sedute.
- Per le attività di coordinamento delle commissioni il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di personale della segreteria generale, individuato di concerto col Segretario Generale.

#### **Art. 10 - Finalità e compiti delle Commissioni Consiliari permanenti**

- Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
  1. per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
- per formulare proposte di deliberazione, ai sensi del "Regolamento del Consiglio Comunale", mozioni e ordini del giorno, ovvero per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale;
- per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

#### **Art. 11 - Assegnazione degli affari alle Commissioni**

- Il Sindaco, tramite il funzionario incaricato del coordinamento delle Commissioni, procede ad assegnare gli affari alle Commissioni permanenti competenti per materia .  
Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Sindaco che decide in merito.

#### **Art. 12 - Funzionamento delle Commissioni**

- Per il funzionamento delle commissioni gli uffici comunali assicurano alle Commissioni Consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella

predisposizione delle proposte .

- In ogni caso, al termine del lavoro da parte delle Commissioni, le proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio .

#### **Art. 13 - Sedute delle Commissioni**

Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

- Le Commissioni Consiliari possono svolgere sopralluoghi esterni.

#### **Art. 14 - Validità delle sedute delle Commissioni**

- Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno due dei componenti. In tale caso le decisioni devono essere adottate all'unanimità. Nel computo del numero legale sono considerate le deleghe.

#### **Art. 15 - Partecipazione alle sedute**

- Possono essere invitati alle sedute delle Commissioni i Consiglieri Comunali che non fanno parte della Commissione e presenziare senza diritto di parola . Possono, altresì, gli Assessori, con facoltà di prendere la parola .
- Qualora sia in discussione una mozione deve essere invitato il Consigliere Comunale che ha presentato la mozione anche se non fa parte della Commissione stessa ai soli fini di presentazione ed illustrazione della mozione in discussione.
- Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del del Segretario Generale, dei Funzionari e dei consulenti del Comune. Possono altresì invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali .
- Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Ai fini di tutela del diritto alla privacy di terzi, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.

#### **Art. 16 – Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute possono essere rese pubbliche su disposizione della Commissione con votazione a maggioranza, fatti salvi i casi in cui la legge dispone la segretezza,

2. Le sedute delle Commissioni sono segrete nei seguenti casi:

quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti attinenti ai dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003;

quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche proposte alla Commissione - richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;

### **Art. 17 - Verbali delle sedute o relazioni**

- I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica a cura delle rispettive segreterie, relativamente ad ogni punto dell'Ordine del Giorno.
- Copia di tali verbali o relazioni, a cura della segreteria di ogni Commissione, è messa a disposizione di tutti i membri della Commissione e dei Capigruppo Consiliari.
- Gli originali sono tenuti dalla Segreteria di ogni Commissione.
- Nessuno può diffondere o riprodurre il verbale al di fuori delle sedi istituzionali. Qualora l'argomento sia stato trattato in seduta segreta, è vietata la diffusione del contenuto stesso della discussione.

### **Art. 18 - Entrata in vigore**

- Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio on-line del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.
- Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni del funzionamento delle Commissioni Consiliari.